Assolutamente ingiusta l'entità della sanzione all'incolpevole cliente del "professionista-docente universitario".

Di recente la Guardia di Finanza ha condotto un'attività ispettiva volta a sanzionare coloro che, avendo affidato un incarico professionale retribuito ad un professionista che ricopre, altresì, il ruolo di docente universitario a tempo pieno, hanno conferito il suddetto incarico senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, le violazioni contestate dalla Guardia di Finanza attengono ai commi 9 e 11 dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

1) l'aver conferito l'incarico retribuito al professore universitario senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (nello specifico l'Università);

2) l'aver omesso di comunicare all'amministrazione nei termini di legge (30 aprile di ciascun anno) i compensi erogati al docente universitario nell'anno precedente.

A seguito di tale attività ispettiva, i "malcapitati" clienti del professionista-docente universitario si sono così visti notificare un verbale di contestazione con l'irrogazione di una sanzione pari al doppio del compenso corrisposto al professionista, con la possibilità di presentare entro 30 giorni scritti difensivi e documenti o di pagare entro 60 giorni un terzo della sanzione prevista per la violazione: ebbene, a parere di chi scrive, in considerazione dell'effettiva violazione commessa e, in particolare, in considerazione dell'esimente dell'incolpevole errore sul fatto, trattasi di una sanzione quanto mai ingiusta e del tutto esorbitante.

Premesso che nei casi oggetto di contestazione da parte della G.d.F., l'autorizzazione, diversamente da quanto sostenuto a verbale, era stata richiesta (magari sovente dopo il conferimento dell'incarico, ma pur sempre legittimamente secondo la c.d. formula *"ora per allora"* che vige in tutti i settori dell'ordinamento amministrativo italiano), ciò che preme in questa sede sottolineare è l'incolpevolezza del cliente che affida l'incarico al professionista-docente universitario.

Ed infatti, l'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 mentre al 1° comma stabilisce che << Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>, al 2° comma prescrive espressamente che << Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa>>, prevedendo, quindi un'esclusione della responsabilità dell'agente nell'ipotesi in cui l'infrazione sia stata commessa per "errore sul fatto" non determinato da colpa del soggetto attivo.

In sostanza, con siffatta disposizione, l'intenzione del legislatore della depenalizzazione è stata quella di eliminare dall'ambito dell'ordinamento amministrativo qualsivoglia responsabilità oggettiva, mediante la previsione della buona fede e dell'errore incolpevole quali cause di non punibilità dell'illecito amministrativo; da tanto ne discende che, anche per la configurabilità dell'illecito amministrativo, si ritiene necessario che nella condotta dell'agente si possano ravvisare quantomeno gli estremi della colpa, in termini di negligenza o imprudenza.

Ebbene, alla luce della richiamata normativa, appare del tutto evidente come anche al caso de quo possa applicarsi l'esimente dell'incolpevole errore sul fatto: non c'è dubbio, infatti, che il soggetto privato che conferisce l'incarico al professore universitario, lo conferisce in virtù dell'attività del professionista in quanto tale (avvocato, ingegnere, commercialista …), non ponendosi di certo la questione della qualifica di dipendente pubblico dell'affidatario, e tantomeno di dipendente pubblico a tempo pieno, stante l'assoluta indifferenza di tale qualifica ai fini sia del conferimento dell'incarico che del suo svolgimento.

Inevitabile corollario è che, una volta accertato che la condotta del soggetto che conferisce l'incarico è priva di dolo e tantomeno di colpa, viene indubbiamente ad operare nei suoi confronti l'esimente dell'incolpevole errore sul fatto.

Lecce, 16 dicembre 2011

Avv. Maurizio Villani

Avv. Alessandra Rizzelli